



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.11.2004
COM(2004)756 definitivo

PARERE DELLA COMMISSIONE

**sul progetto di regolamento interno del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro**

PARERE DELLA COMMISSIONE

sul progetto di regolamento interno del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

L'articolo 8 della decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro¹ dispone quanto segue:

"Su parere della Commissione il Comitato adotta il regolamento interno che detta le modalità pratiche del proprio funzionamento (...) Il regolamento interno è trasmesso a titolo informativo al Parlamento europeo e al Consiglio; quest'ultimo ha altresì il diritto di avocazione".

In applicazione di tale disposizione e sulla base di un progetto elaborato dal Segretariato in collaborazione con l'Ufficio di presidenza del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, è stato chiesto alla Commissione di pronunciarsi in merito al progetto di regolamento interno figurante in allegato (doc. n. 858/4/04).

Tale documento è pienamente conforme allo spirito e al contenuto della decisione 2003/C 218/01, in quanto risponde alla necessità di razionalizzare i metodi di lavoro di tale organo consultivo al fine di accrescerne la flessibilità, di renderlo più responsabile e di migliorarne in genere prestazioni ed efficacia.

In particolare, il testo prevede procedure decisionali accelerate e meccanismi di cooperazione con altri comitati competenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro su scala europea, in applicazione del disposto dell'articolo 8 della decisione 2003/C 218/01 del Consiglio.

Esso prevede inoltre modalità pratiche relative all'organizzazione interna del Comitato consultivo, con particolare riguardo alle attività dei gruppi d'interesse, dell'Ufficio di presidenza, dei gruppi di lavoro e del gruppo di lavoro permanente sulle questioni relative al settore minerario e alle industrie estrattive, quali contemplati agli articoli 5 e 6 della decisione 2003/C 218/01 del Consiglio.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione esprime parere favorevole in merito al progetto di regolamento interno del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, figurante in allegato, e acconsente a che detto parere sia trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per informazione.

¹ GU C 218, 13.9.2003, pag. 1.

Progetto di

Regolamento interno del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

...

IL COMITATO CONSULTIVO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO,

vista la decisione del Consiglio 2003/C 218/01 del 22 luglio 2003 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, in particolare l'articolo 8,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

I. Riunioni del comitato

Convocazione

Articolo 1

- (1) Il presidente convoca i membri titolari del comitato almeno tre settimane prima della data prevista per la riunione. Contemporaneamente, egli trasmette ai membri titolari e supplenti del comitato il progetto di ordine del giorno, che comprende le questioni da esaminare e i documenti preparatori.
- (2) In caso d'urgenza il presidente può ridurre il termine di tre settimane di cui al paragrafo 1, rispettando tuttavia un termine minimo di 10 giorni. Qualora un documento non sia stato trasmesso in tempo, il comitato può decidere di ritirare dall'ordine del giorno il punto relativo.
- (3) Se la convocazione del comitato è chiesta da almeno un terzo dei membri, il presidente dà seguito a questa richiesta entro il termine massimo di due mesi e secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

Ordine del giorno

Articolo 2

- (1) In apertura di riunione, il Comitato approva l'ordine del giorno, che comprende i punti previsti dal progetto di ordine del giorno di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e ogni altra questione che rientri nelle sue competenze proposta dal presidente, dal portavoce di un gruppo d'interesse o da qualsiasi altro membro.
- (2) Nel corso della riunione ciascun membro può proporre l'iscrizione di una questione all'ordine del giorno della riunione successiva.

Partecipazione alle riunioni

Articolo 3

- (1) Possono partecipare alle riunioni del comitato solo i membri, i coordinatori dei gruppi d'interesse, gli osservatori e gli esperti che vi sono autorizzati.
- (2) I membri titolari comunicano al presidente se hanno l'intenzione di partecipare personalmente alla riunione o di farsi rappresentare dal loro membro supplente. I membri supplenti partecipano alle riunioni soltanto in caso d'indisponibilità del membro titolare.
- (3) Ogni gruppo d'interesse può farsi assistere al massimo da due esperti che sono autorizzati a partecipare alla riunione soltanto se il presidente è informato della loro partecipazione almeno tre giorni prima della riunione.
- (4) L'ufficio di presidenza può proporre al presidente di invitare il vicepresidente e il relatore di un gruppo di lavoro a partecipare alla riunione quando sono esaminati documenti o pareri relativi al loro gruppo di lavoro.

Processo verbale delle riunioni del comitato

Articolo 4

- (1) Il segretariato redige il verbale di ogni riunione del comitato.
- (2) Il verbale comprende:
 - a) l'elenco dei presenti,
 - b) un resoconto sommario della discussione,
 - c) i pareri espressi dal comitato, con l'indicazione della ripartizione dei voti per ogni votazione,
 - d) informazioni generali fornite dalla Commissione.
- (3) Il comitato approva il testo del verbale.
- (4) Il verbale è sottoposto all'approvazione del comitato soltanto se un progetto, almeno nelle versioni inglese, tedesca e francese, è stato comunicato ai membri titolari e supplenti al più tardi 10 giorni prima della data prevista per la riunione. Qualora il documento non sia trasmesso entro questo termine, la sua approvazione è rinviata alla riunione successiva del comitato.
- (5) Le proposte di modifica del progetto di verbale sono presentate, di preferenza per iscritto, prima della o durante la riunione nel corso della quale il verbale deve essere approvato.

II. Procedure decisionali

Pareri

Articolo 5

- (1) I pareri del Comitato sono formulati in riunione, ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2003/C 218/01 del Consiglio.
- (2) Le schede bianche e le astensioni sono comprese nel numero dei voti validi.

Articolo 6

- (1) Per ogni parere da emettere, il presidente chiede dapprima al portavoce di ogni gruppo d'interesse di esporre il proprio punto di vista a nome dei membri del comitato che egli rappresenta.
- (2) Il parere è approvato all'unanimità quando il presidente accerta l'esistenza di un accordo completo sulla sostanza della questione o se le modifiche proposte sono accettate all'unanimità dai tre portavoce e nessun membro muove obiezioni. In caso contrario, ha luogo una votazione.
- (3) La votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale.
- (4) Se il risultato di una votazione per alzata di mano è contestato, il presidente deve fare procedere ad una votazione per appello nominale.
- (5) Quando una proposta è messa ai voti, il presidente autorizza ogni membro che ne faccia richiesta ad illustrare brevemente le ragioni del suo voto.

Articolo 7

- (1) Le proposte intese a far dichiarare dal Comitato che esso non si pronuncia su una questione o a rinviare l'esame di una questione sono messe ai voti prima delle proposte che si pronunciano sul merito della questione.
- (2) In caso di emendamenti, è messo ai voti dapprima quello che più si discosta dal testo di partenza. Se vi sono contro-emendamenti, sono messi dapprima ai voti quelli che si riferiscono all'emendamento che più si discosta dal testo di partenza, iniziando dal contro-emendamento che più incide sulla sostanza della questione.
- (3) La votazione finale ha luogo sul testo risultante dalle votazioni precedenti.

Articolo 8

- (1) Il presidente può proporre la chiusura della discussione quando ritenga che i membri abbiano avuto la possibilità di esprimere la loro opinione. Ogni membro può proporre la chiusura della discussione.
- (2) Se un membro chiede la parola per pronunciarsi in merito alla chiusura, ha la precedenza sugli altri oratori.

- (3) Ogni proposta di chiusura della discussione è messa ai voti.

Articolo 9

- (1) In ciascun parere formulato dal Comitato è indicata la ripartizione dei voti.
- (2) I pareri sono trasmessi alla Commissione e comunicati ai membri titolari e supplenti del comitato

Decisioni diverse dai pareri

Articolo 10

Le regole di cui agli articoli da 5 a 9 si applicano, *mutatis mutandis*, a tutte le decisioni che il comitato deve prendere e all'approvazione di ogni altro documento.

Procedura di decisione accelerata

Articolo 11

- (1) In deroga alle modalità di approvazione dei pareri e delle decisioni di cui agli articoli da 5 a 10, il comitato o il presidente può, se necessario e in casi motivati, affidare all'ufficio di presidenza la redazione di un parere o di ogni altro progetto di decisione. Tali progetti di parere o di decisione sono sottoposti al comitato per approvazione con procedura scritta.
- (2) A tale scopo, il segretariato trasmette ai membri titolari del comitato il progetto di documento redatto dall'ufficio di presidenza sul quale è richiesto il parere del comitato e una nota esplicativa che chiede il voto e precisa il termine per la risposta. Tale termine non può in alcun caso essere inferiore a 14 giorni civili.
- (3) In casi giustificati, un membro supplente può sostituire un membro titolare se quest'ultimo è nell'impossibilità di partecipare alla votazione e ha comunicato al segretariato del comitato la sua intenzione di essere sostituito almeno una settimana prima del termine fissato per l'ultimazione della procedura scritta. In questo caso, spetta al membro titolare fornire al proprio supplente tutte le informazioni utili riguardanti la procedura scritta in corso.
- (4) Se non hanno manifestato la loro opposizione o la loro intenzione di astenersi dalla votazione sul progetto di documento entro il termine indicato al paragrafo 2 del presente articolo, si considera che i membri del comitato abbiano dato il loro accordo tacito alla proposta.
- (5) L'approvazione è valida soltanto se è ottenuta con la maggioranza assoluta dei voti. Il segretariato informa immediatamente il comitato del risultato della consultazione.
- (6) Tuttavia, se la procedura scritta è stata avviata dal presidente, l'ufficio di presidenza può chiedere che la questione sia oggetto di un ulteriore esame nel corso di una riunione del comitato. In questo caso, la procedura di decisione accelerata è chiusa senza risultato e il presidente iscrive la questione all'ordine del giorno di una successiva riunione del comitato.

III. Organizzazione interna

Gruppi d'interesse

Articolo 12

- (1) I membri del comitato che rappresentano i governi nazionali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro si costituiscono in tre gruppi d'interesse distinti. Ciascun gruppo d'interesse designa il proprio portavoce e il proprio coordinatore.
- (2) I gruppi d'interesse tengono riunioni preparatorie distinte prima delle riunioni del comitato. Si riuniscono inoltre almeno due volte all'anno.
- (3) Le regole di cui all'articolo 3 si applicano, *mutatis mutandis*, alle riunioni dei gruppi d'interesse.

Ufficio di presidenza

Articolo 13

- (1) L'ufficio di presidenza, costituito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, è presieduto da uno dei portavoce dei gruppi d'interesse.
- (2) Per permettere ad ogni gruppo d'interesse di esercitare questo mandato regolarmente, il presidente dell'ufficio di presidenza è designato secondo un sistema di rotazione annuale. Sono nominati contemporaneamente un vicepresidente e un relatore.
- (3) L'ufficio di presidenza si riunisce almeno tre settimane prima della riunione del comitato per esaminare e discutere l'ordine del giorno. Si riunisce inoltre regolarmente per organizzare adeguatamente le attività del comitato. Il segretariato del comitato redige il verbale di ogni riunione.
- (4) Quando non è in grado di partecipare ad una riunione dell'ufficio di presidenza, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
- (5) L'ufficio di presidenza può affidare compiti particolari ad uno o più dei suoi membri.

Gruppi di lavoro

Articolo 14

- (1) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma della decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, il comitato può istituire gruppi di lavoro, rappresentanti tutti i gruppi d'interesse, per esaminare questioni particolari.
- (2) Il comitato decide in quali settori specifici occorre istituire i gruppi di lavoro.
- (3) Esso definisce per iscritto il loro mandato, che precisa la natura e, se del caso, la durata dei loro compiti. Il mandato di un gruppo di lavoro può essere modificato in qualsiasi momento dal comitato.

- (4) Il comitato può, se lo giudica opportuno, sciogliere un gruppo di lavoro, ad eccezione del gruppo di lavoro permanente sulle industrie minerarie ed estrattive.
- (5) Le conclusioni dei dibattiti dei gruppi di lavoro non sono oggetto di una votazione.

Articolo 15

- (1) Su proposta dell'ufficio di presidenza, il comitato designa, fra i suoi membri titolari e supplenti, un presidente per ogni gruppo di lavoro. Ogni gruppo di lavoro designa, tra i suoi membri, un vicepresidente e un relatore incaricato di redigere il verbale delle riunioni del gruppo di lavoro e i progetti di parere da sottoporre all'approvazione del comitato.
- (2) Nel designare i presidenti, il comitato cerca di ripartire equamente tali cariche, tenendo presenti tutti i gruppi di lavoro, tra i rappresentanti dei governi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
- (3) Il presidente riferisce al comitato sulle attività del gruppo di lavoro.
- (4) In caso di indisponibilità, il presidente è rappresentato dal vicepresidente.

Articolo 16

- (1) Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, i membri dei gruppi di lavoro sono designati e possono essere destituiti dal loro incarico dai rispettivi gruppi d'interesse.
- (2) Ogni gruppo d'interesse può designare un membro supplente autorizzato a partecipare ai lavori di un gruppo di lavoro in caso di indisponibilità di un membro. Il segretariato è informato di tale sostituzione almeno tre giorni prima della riunione.
- (3) Il gruppo di lavoro può affidare compiti particolari ad uno o più dei suoi membri.
- (4) Ogni gruppo di lavoro è assistito almeno da un rappresentante della Commissione.

Riunioni dei gruppi di lavoro

Articolo 17

- (1) Il segretariato, d'intesa con il presidente del gruppo di lavoro, convoca i membri di quest'ultimo almeno due settimane prima della data prevista per la riunione. Il segretariato comunica contemporaneamente a tutti i membri del gruppo di lavoro e ai coordinatori dei gruppi d'interesse il progetto di ordine del giorno, che comprende i punti da esaminare e i documenti preparatori.
- (2) All'inizio della riunione, il gruppo di lavoro approva il progetto di ordine del giorno e il verbale della riunione precedente, modificandoli se necessario. Il presidente dirige la discussione.
- (3) Partecipano alla riunione solo i membri designati, i rappresentanti della Commissione e, se necessario, gli esperti invitati a dare un contributo tecnico.

Gruppo di lavoro permanente

Articolo 18

- (1) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma della decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, è istituito nell'ambito del comitato un gruppo di lavoro permanente sull'industria mineraria e le altre industrie estrattive.
- (2) Il gruppo di lavoro permanente si occupa in modo regolare delle questioni relative alla sicurezza e alla salute sul luogo del lavoro nell'industria mineraria e nelle altre industrie estrattive. In base all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, ha in particolare il compito di:
 - a) consigliare e assistere il comitato nell'espletamento dei suoi compiti in relazione all'industria mineraria e alle altre industrie estrattive;
 - b) sottoporre all'approvazione del comitato progetti di parere sulle future iniziative comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro nell'industria mineraria e nelle altre industrie estrattive.

Articolo 19

- (1) Su proposta dell'ufficio di presidenza il comitato designa, tra i suoi membri titolari e supplenti, il presidente, il vicepresidente e un relatore per il gruppo di lavoro permanente. Il loro mandato è di tre anni. Un appropriato sistema di rotazione dei mandati permette ad ogni gruppo d'interesse di essere rappresentato in ogni funzione.
- (2) Il comitato designa i membri del gruppo di lavoro permanente in base a un elenco di esperti presentato dai gruppi d'interesse. Queste designazioni sono sottoposte ad un riesame annuale secondo le priorità definite nel programma di lavoro annuale del gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
- (3) Nel designare tali membri, il comitato cerca di fare in modo che la composizione del gruppo di lavoro permanente rispecchi equamente i diversi settori economici interessati, la distribuzione geografica e la rappresentanza dei diversi settori estrattivi.
- (4) Il presidente o, in caso di indisponibilità, il vicepresidente o il relatore, riferisce al comitato sulle attività del gruppo di lavoro permanente.

Articolo 20

L'articolo 14, paragrafi 3 e 5, l'articolo 16, paragrafi da 2 a 4 e l'articolo 17 si applicano, *mutatis mutandis*, alle attività del gruppo di lavoro permanente.

IV. Programma di lavoro del comitato

Programma di lavoro annuale

Articolo 21

- (1) Il comitato esercita le sue funzioni in base a un programma di lavoro annuale predisposto dall'ufficio di presidenza e discusso e approvato ogni anno dal comitato nella sua ultima riunione plenaria.
- (2) Il programma di lavoro annuale tiene conto dell'avanzamento delle attività programmate e dei nuovi progetti previsti per l'anno successivo e per gli anni seguenti, risultanti dall'attuazione dei programmi comunitari in materia di salute e sicurezza sul luogo del lavoro e dall'iniziativa autonoma del comitato.
- (3) Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 1 e 2, il progetto di programma di lavoro annuale del gruppo di lavoro permanente sull'industria mineraria e le altre industrie estrattive è adottato dal comitato come parte del suo programma di lavoro annuale.
- (4) L'ufficio di presidenza, in cooperazione con il segretariato, stabilisce il calendario delle riunioni dell'anno successivo e lo rivede regolarmente tenendo conto dell'avanzamento della realizzazione del programma di lavoro.

Relazione annuale

Articolo 22

- (1) Il comitato presenta ogni anno alla Commissione una relazione d'attività. A titolo informativo il segretariato trasmette la relazione all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro e al comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale ad agenti chimici.
- (2) La relazione annuale d'attività del comitato si riferisce all'anno civile.

V. Disposizioni pratiche

Segretariato

Articolo 23

- (1) La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2003/C 218/01 del Consiglio. La Commissione designerà uno dei suoi funzionari per esercitare le funzioni di segretario del comitato.
- (2) La corrispondenza destinata al comitato è indirizzata alla Commissione, all'attenzione del segretario del comitato.

Cooperazione

Articolo 24

- (1) Allo scopo di migliorare la coerenza e la complementarità delle attività del comitato consultivo con quelle degli altri organi competenti nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro organizza, a livello europeo una cooperazione permanente, in particolare, con l'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, la fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro e il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale ad agenti chimici.
- (2) Detta cooperazione comporta, fra l'altro, lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro e relazioni d'attività, la partecipazione di osservatori alle riunioni plenarie del comitato consultivo e, se del caso, l'adozione di iniziative comuni nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Trasparenza

Articolo 25

- (1) I principi e le condizioni riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti del comitato sono quelli definiti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Spetta alla Commissione decidere sulle domande d'accesso ai documenti del comitato.
- (2) Le discussioni del comitato hanno carattere riservato.

Revisione del regolamento interno

Articolo 26

- (1) Il comitato, su parere della Commissione, adotta a maggioranza assoluta dei suoi membri ogni revisione del suo regolamento interno.
- (2) La revisione del regolamento interno viene inviata, per informazione, al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (3) La revisione entra in vigore qualora il Consiglio, essendo stato informato, non abbia esercitato il suo diritto di richiamo.